

DOSSIER

PL n. 114/10

di iniziativa del Consigliere G. MANGIALAVORI recante:

"Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER				
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI				
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/1/2016			
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/1/2016			
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	08/02/2016			
SEDE	MERITO			
PARERE PREVISTO	II Comm.			
NUMERO ARTICOLI				

ultimo aggiornamento: 03/02/2016

Testo del Provvedimento

P. L. 114/10[^] - Relazione

pag. 4

Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

P. L. 114/10[^] - Articolato

pag. 7

Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

Normativa citata

L. R. Calabria 19 febbraio 2001, n. 5

pag. 8

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

pag. 26

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

D. P. R. 28 febbraio 1961, n. 127

pag. 36

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro

L. R. Calabria 13 gennaio 2015, n 3

pag. 37

Misure per il contenimento della spesa regionale

L. R. Calabria 26 febbraio 2010, n. 11

pag. 38

Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro

L. R. Calabria 27 dicembre 2012, n. 69 - art. 1

pag. 42

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)

Regolamento Regione Calabria 2 aprile 2012, n. 1

pag. 43

Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore di familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro

Regolamento Regione Calabria 16 gennaio 2009, n. 1

pag. 54

Regolamento Commissione regionale Tripartita. Art 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001

Decreto Regione Calabria 24 luglio 2008, n. 10134

pag. 65

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, art. 6. Disciplinare del trattamento dì trasferta del personale dipendente della Giunta Regionale

pag. 75

Proposta di legge n. 114/10 di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, recante: Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Breve storia dell'Anmil. L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anrnil) venne fondata a Milano nel 1933. Dopo lo scioglimento operato da parte del regime fascista venne nuovamente istituita il 19 settembre 1943. L'associazione opera come soggetto dotato di personalità giuridica sotto la vigilanza del ministero del Lavoro e della. Previdenza sociale. Con decreto luogotenenziale del 1945 è l'associazione è stata riconosciuta come ente morale. Lo Statuto è stato approvato con Decreto del presidente della Repubblica 127 del 28 febbraio 1961. Inoltre, nel 1982, la Sezione controllo enti della Corte dei conti, con deliberazione del 9 marzo, n. 1647, ha riconosciuto tra i fini propri dell'Anmil l'attività di rappresentanza e tutela delle categorie, da svolgere anche per assicurare la continuità della erogazione delle provvidenze spettanti agli assistiti con caratteri di completezza e uniformità. Dal 2003 l'Anmil è diventata Onlus, ovvero una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Ruolo dell'Anmil. Il lavoro è un elemento cardine della Costituzione e proprio per tale ragione non è casuale la sua stretta correlazione con la democrazia. Maggiormente avanzate saranno le soluzioni relative al mondo del lavoro, più matura la democrazia di riferimento. in tal senso, un elemento essenziale è proprio dato dal fenomeno degli infortuni sul lavoro che non risparmia alcuna attività. L'Anmil su tale segmento delle dinamiche lavorative ha sempre operato con puntualità e rigore. Oggettivo l'impegno dell'Anmil teso a tutelare, coerentemente coi propri fini statutari, lavoratori (o le loro famiglie) colpiti o interessati a incidenti sul lavoro.

L'attenzione alle vittime sul lavoro da parte della Regione Calabria. La legge regionale del 26 febbraio 2010, n. 11 modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2011 numero 45 ha disciplinato gli "Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari dì lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro". La deliberazione della Giunta regionale numero 140 del 27 marzo 2012 ha approvato il relativo Regolamento numero 1/2012. Le risorse complessivamente messe a disposizione dall'amministrazione sono state 500 mila euro, di cui 450 mila sul bilancio 2014 e 50 mila sul bilancio 2015. Nonostante la presentazione di idoneo emendamento al bilancio di previsione 2015 tale legge non è più stata finanziata. Tuttavia essa manifesta una peculiare attenzione da parte del Legislatore regionale verso tale fenomeno.

Un rappresentante nella Commissione regionale Tripartita. Alla luce dell'esperienza maturata dall'Anmil, del ruolo svolto in un arco temporale così lungo, si ritiene utile inserire un suo rappresentante, nella figura del presidente regionale o di un suo delegato, nella Commissione regionale tripartita istituita con l'articolo 6 della legge regionale numero 5/2001. Detta disposizione, al comma 1, puntualizza come la sua istituzione sia decretata: "Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo". Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che in tale quadro, per le ragioni sopra esposte, la rappresentanza dell'Anmil possa ricoprire un ruolo essenziale. In sintesi: la presenza dell'Anmil in seno alla Commissione tripartita rappresenterà un elemento significativo per rendere più efficaci e lungimiranti le politiche regionali sul lavoro.

Relazione tecnico – finanziaria

Sul piano sostanziale, la presente legge aggiunge un nuovo componente nella Commissione regionale tripartita, al quale è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal Regolamento di funzionamento della Commissione Regionale Tripartita (Regolamento Regionale n. 1/2009), il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad euro 516,46 mensili, oltre all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nelle misure e modalità previste per i dirigenti regionali dalla normativa vigente. Occorre precisare che, nei solco tracciato dalla Regione per razionalizzare le spese, l'articolo i della l.r. 69/2012 ha previsto, per componenti della Commissione Regionale di cui trattasi, una riduzione del 30% dell'importo spettante rispetto a quello in essere alla data del 30 aprile 2010. Ed ancora, la legge regionale n.3/2015 ha disposto che a decorrere dai 1. gennaio 2015 gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, di Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, "sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere".

Pertanto la modifica normativa proposta produce un impatto finanziario sul bilancio regionale stimato in euro 270,76. Infatti, ipotizzando che la Commissione si riunisce una volta all'anno e tenuto conto degli importi relativi ai. rimborsi spese di missione riconosciuti ai personale dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n.10134 del 24.7.2008 (in media 90 euro a trasferta), la spesa complessiva può essere congruamente quantificata, appunto, in euro 270,76 (180,76 euro di indennità dì seduta – rimodulata alla luce del contenimento della spesa disposto dalla predetta normativa regionale – e 90 euro per la trasferta), che troverà copertura nei bilancio regionale

mediante prelievo dell'importo suddetto dal fondo speciale di parte corrente e corrispondente imputazione al capitolo 2233222 dello stato di previsione della spesa dei bilancio 2016 – 2018.

Quadro riepilogativo dell'analisi economico — finanziaria

Tabella 1— Oneri finanziari annuali per ciascun esercizio 2016, 2017, 2018.

Art.	Descrizione spesa	Spesa Corrente	Spesa Annuale	Importo
		(C) o di	(A) o	
		Incestimento (I)	Pluriennale (P)	
1	Rimborso spese componente aggiuntivo Commissione Regionale Tripartita	С	P	270,76 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Articolo 1: indennità di seduta stabilita dal Regolamento regionale n. 1/2009 (516,46 €), ridotta del 30% alla luce della l.r. 69/2012 ed ulteriormente diminuita in ossequio alla l.r. 3/2015. A tale somma, pari ad euro 180,76, si aggiunge il trattamento di trasferta riconosciuto ai dirigenti regionale per come si evince dal disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24.7.2008 (in media 90 euro a trasferta). Complessivamente la spesa ammonta ad: euro 270,76.

Copertura finanziaria

Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è necessario rimpinguare il capitolo di spesa U223322200 del bilancio regionale per l'esercizio 2016, 'in quanto io stanziamento ivi indicato risulta esiguo per le finalità di cui trattasi. A tale scopo, il suddetto capitolo di spesa è incrementato di 270,76 euro, prelevando la corrispondente somma dal capitolo acceso al Fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria

Proposta di legge n. 114/10 di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, recante: Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

Art. 1

(Integrazione all'articolo 6 della l.r. 5/2001)

1. All'articolo 6, comma 6, della 1.r. 5/2001, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "h) dal presidente regionale dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e invalidi del Lavoro (Anmil) o da un suo delegato".

Art. 2

(Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 270,76 per l'esercizio 2016, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, inerente al Fondo speciale di parte corrente, il cui stanziamento viene ridotto dei medesimo importo.
- 2. La disponibilità finanziaria di cui al .comma i è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo U223322200 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
- 3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati dal 2017 in euro 270,76 annui, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 5

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

(BUR n. 18 del 22 febbraio 2001)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 29 dicembre 2010, n. 34)

TITOLO I FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1 Finalità

- 1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato «decreto».
- 2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche del lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.
- 3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale con Provincie ed Enti Locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 2 Funzioni e compiti della Regione

- 1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del «decreto» con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
- 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua interventi che

favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro.

La Regione inoltre:

- a) elabora programmi di iniziativa regionale al fine di promuovere il lavoro, l'occupazione e la nuova imprenditorialità ;
- b) attua il programma regionale di cui al successivo articolo 15;
- c) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, gli strumenti attivi di inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà e di emersione ;
- d) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro ;
- e) determina gli standard e pianifica il sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico ed occupazionale, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
- f) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'articolo 4 del «decreto», gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione da parte delle province degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all'articolo 7 e della Commissione regionale di cui all'articolo 6;
- g) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
- h) approva nell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo gli atti fondamentali dell'Azienda Calabria-Lavoro e ne indirizza l'attività;
- i) sperimenta in accordo con le Province servizi innovativi per l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;
- j) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'espletamento delle funzioni attribuite e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti negli atti di programmazione;
- k) individua forme e sviluppa strumenti di stabile collaborazione con organismi, enti ed imprese costituiti all'estero da calabresi o loro discendenti.
- 3. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea ed in particolare attua il principio della libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art.48 del Trattato di Roma, avvalendosi della rete EURES (Servizi Europei per l'Impiego) attuata per decisione della Commissione Europea n.569 del 29.10.1993 ed incentiva l'incontro tra domanda e offerta del lavoro a vocazione comunitaria attraverso la "Stazione di lavoro" che ha sede a Reggio Calabria

Art. 3 Funzioni e compiti delle province

- 1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del «decreto», garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.
- 2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.
- 3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 11.
- 4. Alle Province, in particolare, vengono, conferite le funzioni e le competenze di cui all'art.6, comma 2, del «decreto».
- Con delibera della Giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.
- 5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più provincie caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.
- 6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo. del 18.8.2000 n. 267, acquisendo la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.
- 7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le Province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.
- 8. Le Province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita Commissione Provinciale Tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.
- 9. La Regione promuove e sostiene mediante l'assegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dell'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art.68 della legge 17 maggio 1999 n.144. A tal fine le Province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nell'ambito dei Centri per l'impiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei Presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la Giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative all'integrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere l'integrazione tra esperienze

professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

10. Il Presidente della Giunta regionale insieme all'Assessore al lavoro e con i Presidenti delle Province, verificano annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4 Sistema regionale per l'impiego

- 1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
- 2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.
- 3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:
 - a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'articolo 11;
 - b) l'Azienda Calabria-Lavoro di cui al successivo articolo 19;
 - c) la Commissione di cui al successivo articolo 6;
 - d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 8;
 - e) il Comitato di cui al successivo articolo 7;
 - f) il sistema informatico di cui all'articolo 28.

Art. 5 Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite

- 1. Le Province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite con i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del «decreto».
- 2. Le Province subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali inerenti i beni e le risorse strumentali trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 7 del «decreto».
- 3. La Regione può assegnare alle province ulteriori risorse, umane e finanziarie, da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Art. 6 Commissione regionale tripartita

- 1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata "Commissione".
- 2. Alla "Commissione", oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla Commissione Regionale per l'impiego ai sensi della legge 28.2.1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
- 3. La Commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per l'individuazione e la variazione degli ambiti territoriali di riferimento nonché per la individuazione dei bacini di utenza; formula, inoltre, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
- 4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma successivo entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la "Commissione" verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
- 5. La Commissione ha sede a Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
- 6. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale al Lavoro o suo delegato che presiede;
 - b) da n. 8, di cui 4 supplenti, rappresentanti delle associazioni degli industriali, dell'artigianato, delle organizzazioni delle cooperazione, dei produttori agricoli, del commercio e del turismo;
 - c) da n. 8, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative così come individuate nel Comitato regionale INPS;
 - d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;
 - e) da n. 3 Consiglieri regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
 - f) dal Direttore del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale Direzione regionale del lavoro e dal Direttore Generale dell'Azienda «Calabria Lavoro», senza diritto di voto;
 - g) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori alle politiche del lavoro, se delegati.

- 7. Il funzionamento della "Commissione" è definito in apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
- 8. Le funzioni di Segreteria e di assistenza alla "Commissione" sono esercitate dall'apposito Settore nell'ambito del competente Dipartimento regionale.
- 9. Ai componenti la "Commissione" è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal Regolamento di cui al precedente comma 7 il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad un milione di lire mensile, oltre al rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.
- 10. La "Commissione" si avvale per le funzioni di indirizzo e programmazione di un Comitato tecnico-scientifico formato da n. 7 esperti di cui almeno quattro donne esperte nelle politiche di genere o provenienti da diverse organizzazioni sindacali con esperienza in organismi confederali e tre proposti dall'Azienda Calabria-Lavoro. In particolare il Comitato svolge funzione consultiva e di ricerca atta a realizzare un sistema integrato di orientamento dello studio al lavoro e nel lavoro con particolare riferimento all'occupazione femminile. I componenti il comitato sono nominati dal Presidente della "Commissione". Il Comitato nominato rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei Consiglieri regionali.

Art. 7 Comitato di coordinamento istituzionale

- 1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra Regione ed Enti Locali del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato "Comitato".
- 2. Il "Comitato" propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione o la variazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenendo conto dei fattori di ponderazione di cui al secondo comma del successivo articolo 12 ed esprime valutazioni e proposte in merito alla qualità ed omogeneità sul territorio dei servizi resi e degli standard garantiti, nonché alla efficacia del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della effettiva integrazione di cui al comma 1.
- 3. Il "Comitato" è composto:
 - a) dall'Assessore regionale al Lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
 - c) da 5 Sindaci, o loro delegati, di cui almeno due delle Città capoluogo di provincia, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale;
 - d) da 2 Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, designati dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM); e) da 3 Consiglieri regionali nominati dal Consiglio, di cui 1 in rappresentanza della minoranza.

- 4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il dirigente della Direzione regionale del lavoro della Calabria, esperti e rappresentanti di enti o Associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.
- 5. Il "Comitato", che dura in carica per l'intera legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 6. Il "Comitato" adotta il regolamento di funzionamento che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.
- 7. Il "Comitato" ha sede a Reggio Calabria e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, del Settore istituito nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

Art. 8 Commissione provinciale tripartita

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del «Decreto» per come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999 n° 68, le Province, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della Commissione Provinciale Tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego. Tale Commissione, costituita secondo i principi ed i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 6 del «Decreto» garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica secondo quanto indicato dal precedente articolo 7 e del Consigliere provinciale di parità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
- 2. Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle Commissioni provinciali con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

Art. 9 Ambito territoriale dei centri per l'impiego

- 1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai Centri per l'Impiego. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale prende atto della individuazione dei bacini provinciali per l'istituzione dei Centri per l'impiego, deliberata dalle Province tenuto conto del limite minimo di abitanti previsto dall'art.4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 469/97. L'istituzione e la gestione dei Centri per l'impiego interprovinciali, è attuata dalle Province stesse, d'intesa fra loro.
- 2. Per motivate ragioni socio-geografiche le Province, possono istituire una o più sedi locali coordinate e finalizzate ad una migliore diffusione dei servizi all'impiego

3. Ogni tre anni le Province devono valutare, nell'ottica degli standard minimi di qualità, le condizioni socio-geografiche, economiche ed occupazionali per l'eventuale modificazione delle strutture sub-provinciali.

Art. 10 Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego

- 1. Le Province costituiscono i Centri per l'Impiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 9. Decorso tale termine la Giunta esercita i poteri sostitutivi.
- 2. Le Province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi erogati in un Centro per l'impiego ad utenti di provincia diversa, qualora risiedano in comuni contigui al centro.
- 3. Per l'Implementazione dei servizi anche su basi interprovinciali, le Province possono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Azienda Calabria-Lavoro. Esse accedono alle più allargate modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni provinciali interessate e quello del Comitato di cui all'articolo 7, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standard di qualità.

Art. 11 Centri per l'impiego

- 1. I centri per l'impiego, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 4 del «Decreto» svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province ed in particolare: a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del «Decreto», afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari; b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa l'attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.
- 2. I Centri per l'Impiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dell'articolo 9, erogano i seguenti servizi:
 - a) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;
 - b) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;
 - c) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;
 - d) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;
 - e) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
 - f) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;
 - g) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;

h) diffusione dell'informazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa Statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.

Art. 12 Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego

- 1. Le Amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun Centro per l'Impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.
- 2. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni Provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 13 Strutture organizzative

- 1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge, sono svolti dalla regione che, per quanto di competenza, si avvale :
 - a) della Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all'art. 6;
 - b) del Comitato di Coordinamento istituzionale di cui all'art. 7;
 - c) dell'Azienda Calabria-Lavoro, di cui all'art. 19;
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la struttura organizzativa della Giunta Regionale di cui alla L.R. 13 maggio 1996 n° 7, per come modificata dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999 n° 14, è aumentata, nei limiti numerici massimi, di un Settore, di due Servizi e di 15 uffici nell'ambito del Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro". Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 3 della L.R. n° 7/1996, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa.
- 3. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalle Province avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8 e dei Centri per l'Impiego, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10.

Art. 14 ¹ Personale trasferito dallo Stato

1. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Beni Culturali, individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 7, comma 6 del «Decreto», è trasferito alla Regione ed alle Province secondo la destinazione assegnata dalle tabelle del DPCM del 5.8.1999 emesso ai sensi dell'art. 7 del «Decreto».

TITOLO III POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 15 Programma regionale per le politiche attive del lavoro

- 1. Il Consiglio Regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta Regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dell'impiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.
- 2. Il programma di cui al comma precedente è l'atto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le Province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti le tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali. Esso, in particolare:
 - a) definisce i criteri generali e gli standard qualitativi dei servizi per l'impiego ed individua gli strumenti di valutazione;
 - b) indirizza l'attività dell'Azienda Calabria-Lavoro;
 - c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
 - d) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, individua gli strumenti per la loro realizzazione, ed individua le iniziative di orientamento finalizzati a prevenire la disoccupazione di lunga durata;
 - e) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo ed agli strumenti di politica attiva del lavoro soprattutto in riferimento al mondo giovanile e femminile;

¹ In merito si riporta qui di seguito l'art. 10 bis, comma 2 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18:

[&]quot;Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui alla tabella del DPCM 05.08.1999 proveniente dall'Agenzia dell'Impiego di cui all'art. 14 della L.R. 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente C.C.N.L. del Compartimento Regioni - Autonomie locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente".

- f) individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale e/o Provinciale o ai progetti finalizzati di cui al successivo art. 16;
- g) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione della qualità e della omogeneità dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- h) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;
- i) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

Art. 16 Progetti finalizzati

- 1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente articolo 15, approva:
 - a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione anche in partenariato con altre Regione Italiane ed Europee;
 - b) progetti finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro della Regione, dell'Azienda Calabria-Lavoro e degli Enti locali:
 - c) progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ed alla trasformazione dei lavori precari e temporanei in occupazione stabile.

Art. 17 Incentivi al reimpiego

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, in Mobilità o disoccupati di lunga durata, concorrendo al finanziamento di appositi progetti gestiti dalle Province e predisposti da Enti di formazione e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza della "Azienda" di cui al successivo articolo 19.

Art. 18 Atti di programmazione provinciale

1. Le Province, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8 adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con il programma regionale di cui all'articolo 15 e con la partecipazione degli Enti locali.

TITOLO IV AZIENDA CALABRIA-LAVORO

Art. 19 Azienda Calabria-Lavoro

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del «Decreto» è istituita con sede in Reggio Calabria l'AZIENDA CALABRIA-LAVORO, di seguito denominata «AZIENDA», quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
- 2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dallo statuto proposto dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta regionale.
- 3. L'«AZIENDA» disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità allo statuto e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 20 Funzioni dell'Azienda

- 1. L'azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge². Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del «Decreto». Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:
 - *a)* provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;
 - b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
 - c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;
 - d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;
 - e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2;
 - f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro, di cui al successivo art. 28, ed i risultati di ricerca e monitoraggio.
- 2. L'AZIENDA formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli articoli 6 e 7.

²Comma così modificato dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 che ha soppresso le parole: "e concorrenzialmente sul mercato".

Predispone, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

- 3. L'AZIENDA svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro nazionale di cui all'art. 11 del «DECRETO», gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.
- 4. All'AZIENDA la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini di formazione-lavoro, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5³.

- 6. L'AZIENDA, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.
- 7. Al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti sottoposti ad attività lavorative usuranti ed a rischio, è istituito, presso l'Azienda, l'Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell'attuazione in Calabria del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626⁴.

Art. 21 Organi

- 1. Sono organi dell'AZIENDA:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 22 Direttore generale

- 1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private.
- 2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale⁵.
- 3. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, ne con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

³Comma abrogato dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

⁴Comma aggiunto dall'art. 6 ter, comma 3, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁵Commi sostituiti dall'art. 41, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

- 4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:
 - a) all'adozione dello statuto;
 - b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
 - c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
 - d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
 - e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
 - f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della (Commissione);
 - g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'AZIENDA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
 - h) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
 - i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'AZIENDA e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;
 - l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6.
- 5. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. La Giunta regionale, a sua volta, provvederà a relazionare al Consiglio che può proporre la revoca del Direttore Generale in caso di riscontrata grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.
- 6. Il contratto di cui al comma 2 può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore, quando sussistono i seguenti motivi:
 - a) sopravvenute cause di incompatibilità;
 - b) gravi violazioni di norme di legge;
 - c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
 - d) gravi irregolarità nella gestione.
- 7. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, provvede alla nomina di un commissario che subentra nelle funzioni e dura in carica

fino alla nomina del nuovo Direttore Generale da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Art. 23 Osservatorio sul lavoro minorile

- 1. Nell'ambito dell'AZIENDA è istituito l'Osservatorio sul lavoro dei minori.
- 2. L'Osservatorio è presieduto da un esperto di comprovata competenza di diritto e politiche del lavoro con incarico attribuito con decreto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere conforme della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, per la durata di anni due. Il Presidente si avvale di un Comitato tecnico-scientifico formato da cinque esperti in materia minorile, sociologica, psicopedagogica e di legislazione a tutela dei minori.
- 3. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio e proposta sulle questioni relative al lavoro dei minori in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei minori anche in situazioni svantaggiate.
- 4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Osservatorio ha diritto di accesso su tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale.

Art. 23 bis (Osservatorio sul lavoro femminile)

1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro femminile. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a favorire l'inserimento lavorativo, l'autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne.⁶

Art. 23 ter (Osservatorio sul lavoro sommerso)

1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro sommerso. L'Osservatorio, quale organismo tecnico a supporto degli organismi nazionali e regionali, ha compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio, nonché di proposte idonee a realizzare l'emersione del lavoro sommerso.²

Art. 23 quater (Organizzazione degli Osservatori sul lavoro femminile e sul lavoro sommerso)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sul lavoro femminile e dell'Osservatorio sul lavoro sommerso, sono disciplinati da apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.²

⁶ articoli aggiunti dall'art. 6 ter, comma 5, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

Art. 24 Collegio dei revisori

- 1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.
- 2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995 n° 15.
- 3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:
 - a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
 - c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Art. 25 Vigilanza e controllo

- 1. L'AZIENDA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:
 - a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
 - b) il rendiconto generale annuale;
 - c) la pianta organica.
- 2. La Giunta Regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'AZIENDA rispetto agli indirizzi espressi.
- 3. Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.
- 4. Le attività dell'Azienda sono soggette al controllo strategico della Regione.⁷

Art. 26 Pianta organica dell'Azienda

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Direttore generale adotta la pianta organica dell'azienda nella quale è inquadrato il seguente personale:

⁷ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

- a) personale già in servizio presso l'Agenzia per l'Impiego della Calabria e transitato nel ruolo della Giunta regionale, che ne faccia richiesta;
- b) personale appartenente ai ruoli regionali che ne faccia richiesta;
- c) personale con anzianità di servizio di almeno tre anni presso l'Agenzia per l'impiego della Calabria non transitato in altre pubbliche amministrazioni, previo superamento di procedura selettiva riservata. Gli eventuali posti vacanti saranno coperti con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

Art. 27 Mezzi finanziari e patrimoniali

- 1. L'AZIENDA dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
 - b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
 - $c)^{8}$
 - d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
- 2. La Regione assegna all'AZIENDA i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego.
- 3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'AZIENDA.

TITOLO V SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

Art. 28 Sistema informativo calabrese sul lavoro

- 1. Il Sistema Informativo Calabrese sul Lavoro (SICAL) quale strumento per l'esercizio delle azioni di cui al precedente articolo 2, è gestito dall'AZIENDA ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui all'art.11 del Decreto, garantendo l'acquisizione e la elaborazione dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i Centri per l'Impiego, con eventuali innesti di altre banche dati.
- 2. Le risorse HARDWARE, SOFTWARE e le infrastrutture di rete già in dotazione all'Agenzia Regionale per l'Impiego e trasferite alla Regione, sono assegnate all'Azienda Calabria-Lavoro. Alle Province sono attribuite le medesime risorse ed infrastrutture trasferite alla Regione e già in dotazione alle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, nonché ai rispettivi recapiti e sezioni decentrati. Sono a carico delle Province tutti gli oneri per circuiti di

Pagina 24 di 75

⁸ lettera abrogata dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

collegamento ai nodi della rete dei Centri per l'Impiego, così come pure le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto.

- 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale è tenuta a sottoporre al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale lo schema di convenzione per l'acquisizione del previsto parere preventivo per la connessione e lo scambio dei dati con il SIL del livello nazionale.
- 4. La Regione, inoltre, può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve la omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del SIL, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 7 del Decreto.

TITOLO VI NORMATIVA TRANSITORIA E FINANZIARIA

Art. 29 Norme transitorie

- 1. Gli Organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997 n° 59 e del Decreto Legislativo. 23.12.97 n° 469 restano di competenza della Regione.

Art. 30 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985, n.18.

Art. 31 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del «Decreto», nonché con le risorse provenienti dai fondi comunitari e con quelle stanziate annualmente con la legge di Bilancio

Art. 32 Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I Conferimento di funzioni

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

- 2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.
- 3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
- a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita' lavorativa all'estero;
- b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
- c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
- d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;
- e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 2.

Funzioni e compiti conferiti

- 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- h) collocamento dei lavoratori domestici;
- i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- 1) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
- 2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
- a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
- b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
- c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
- e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
- g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica.

- 3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.
- 4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.

Art. 3.

Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
- 2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'.
- 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.

Capo II Servizi regionali per l'impiego

Art. 4.

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

- 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
- b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative,

composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

- h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
- 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
 - 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Commissione regionale per l'impiego

1. La commissione regionale per l'impiego e' soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b).

Art. 6.

Soppressione di organi collegiali

- 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:
- a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;
- b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
- c) inserimento del consigliere di parita';
- d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

- 2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
- a) commissione provinciale per l'impiego;
- b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
- c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
- d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
- e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
- f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
- g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
- h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
- i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
- 3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.

Capo III Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici

Art. 7. Personale

- 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti criteri:
- a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro; b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
- 2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.
- 3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

- 4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorita' stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
- 6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.
- 7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
- 8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilita' sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalita' in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8. Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Art. 9. Regioni a statuto speciale

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento del funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Capo IV

Attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro

Art. 10.

Attivita' di mediazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
- 2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni.
- 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
- 4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
- 5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
- 6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a: a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
- b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita';
 - c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
 - 7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
- a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,

per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

- 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
- 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
- 11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
- 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita':
- a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita';
- b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
- c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
- d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
- 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.

Art. 11.

Sistema informativo lavoro

- 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
- 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle

architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

- 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
- 6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
- 8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

- 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 127

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

(GU n.74 del 23-3-1961) vigente al: 7-4-1961

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1916, col quale, sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 81. - VILLA

Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3

Misure per il contenimento della spesa regionale.
(BUR n. 4 del 16 gennaio 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 13 marzo 2015, n. 9)

Art. 1

- 1. (abrogato)
- 2. (abrogato)
- 3. (abrogato)¹
- 4. ² Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹Commi abrogati dall'art. 1, comma 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9 che precedentemente così recitavano: «1. Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo «unico», senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio. 2. Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata. 3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti.».

²La parola «sempre» è soppressa dall'art. 1, comma 2 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9.

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 11

Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro. (BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R.20 dicembre 2011, n. 45)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove interventi di solidarietà al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 2

(Istituzione del Fondo)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Fondo regionale di solidarietà, di seguito denominato Fondo, a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, o a favore di coloro i quali hanno riportato, a causa di incidenti sul posto di lavoro, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento.
- 2. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo "una tantum" non tassabile, a titolo di assistenza sociale, prescindendo dall'accertamento in ordine alla responsabilità degli eventi di cui al comma 1; il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, ed è erogato in caso di:
 - a) eventi verificatisi sul luogo di lavoro in Calabria;
 - b) eventi verificatisi sul luogo di lavoro, al di fuori del territorio calabrese, ma relativi a lavoratori residenti in Calabria, sempreché non risultino ammessi a godere di prestazioni analoghe a quelle individuate dalla presente legge¹.
- 3. Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo, spetta, altresì, in caso di decesso, a favore delle famiglie di giovani inseriti in progetti di Servizio Civile, o in caso di grave infortunio, agli stessi giovani che a seguito di incidente sul posto di lavoro abbiano conseguito una perdita della capacità lavorativa nella misura di cui al precedente comma.
- 4. Per incidente sul luogo di lavoro si intende, ai fini della presente legge, anche l'incidente in itinere, ossia verificatisi durante il percorso compiuto dal lavoratore o dalla lavoratrice per raggiungere dalla propria abitazione il posto di lavoro e viceversa.
- 5. Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

¹Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2011, n. 45, che precedentemente così recitava: «Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo «una tantum» non tassabile, a titolo di assistenza sociale, a prescindere dall'accertamento in ordine alla responsabilità dell'evento; il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, ed è erogato, nei casi di incidenti mortali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati, o nei casi di incidenti gravi a favore di lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura pari al 100 per cento, avvenuti sul luogo di lavoro sito in territorio regionale o riguardante cittadini residenti in Calabria».

6. La gestione del Fondo è affidata al Dipartimento regionale competente in materia.

Art. 3

(Beneficiari del contributo)

- 1. I beneficiari del contributo di cui all'articolo 2 sono:
 - a) i lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura pari al 100 per cento;
 - b) il coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in loro mancanza, i fratelli e le sorelle, minori d'età o fiscalmente a carico, dei lavoratori autonomi o subordinati deceduti in conseguenza dell'incidente avvenuto sul luogo di lavoro².
- 2. (abrogato)³

Art. 4

(Entità del contributo)

- 1. L'entità del contributo, in relazione ai diversi beneficiari, è così stabilita:
 - a) lavoratore autonomo o subordinato Euro 20.000,00;
 - b) coniuge senza figli Euro 20.000,00;
 - c) coniuge con un figlio Euro 22.000,00;
 - d) coniuge con due figli Euro 23.500,00;
 - e) coniuge con tre e più figli Euro 25.000,00;
 - f) un figlio, in mancanza di coniuge Euro 22.000,00;
 - g) due figli, in mancanza di coniuge Euro 23.500,00;
 - h) tre o più figli, in mancanza di coniuge Euro 25.000,00;

²Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2011, n. 45, che precedentemente così recitava: «I beneficiari del contributo di cui all'articolo 2 sono il coniuge della vittima di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale, ovvero di cittadini residenti in Calabria, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico».

³Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 20 dicembre 2011, n. 45, che così recitava: «Ai fini della presente legge, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».

- i) fratelli e sorelle, minori di età e fiscalmente a carico, in mancanza dei precedenti Euro 20.000,00⁴.
- 2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), se il coniuge, o in assenza di questo il convivente, è anche il genitore superstite dei figli minori di età, il contributo è corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.
- 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente l'aggiornamento degli importi del contributo di cui al comma 1.

Art. 5

(Erogazione del contributo)

- 1. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dirigenziale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.
- 2. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti per gli eventi verificatisi dal 1º gennaio 2008.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

- 1. La Giunta regionale, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la presentazione della domanda di cui all'articolo 5 e per la relativa istruttoria, nonché per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese.
- 2. Il regolamento stabilisce inoltre, le modalità di recupero del contributo concesso, qualora sia accertata, successivamente all'erogazione dello stesso, la carenza dei requisiti da parte dei beneficiari, oppure il mancato riconoscimento, da parte dell'Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), della condizione di lavoratrice o di lavoratore che ha subito la perdita della capacità lavorativa al 100 per cento per incidente avvenuto sul luogo di lavoro⁵.
- 3. La Giunta regionale, al fine di reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste per l'attuazione della presente legge, promuove un protocollo di intesa con le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), l'istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), la Direzione regionale del lavoro, l'istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) e l'Agenzia delle entrate.

⁴Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2011, n. 45, tale comma precedentemente così recitava: «L'entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, è stabilita come segue: a) coniuge, o in assenza convivente, senza figli euro 20.000,00; b) coniuge, o in assenza convivente, c) un figlio euro 22.000,00; coniuge, o in assenza convivente, due figli euro 23.500,00; d) coniuge o, in assenza, convivente, tre o più figli euro 25.000,00; e) un figlio, in assenza di coniuge o convivente euro 22.000,00; f) due figli in assenza di coniuge o convivente euro 25.000,00; h) altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente e di figli euro 20.000,00».

⁵Parole sostituite dall'art. 4, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2011, n. 45.

Art. 7 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse dell'U.P.B. 6.2.01.06 dello stato di previsione del bilancio 2010.
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio e con la legge finanziaria di accompagnamento, essendo stato istituito un apposito capitolo di bilancio denominato «Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti gravi o mortali sul luogo di lavoro».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 – art. 1

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

(BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 marzo 2013, nn. 7 e 8, 29 marzo 2013, n. 13, 2 maggio 2013, n. 21, 5 giugno 2013, n. 27, 9 luglio 2013, nn. 30 e 34, 30 settembre 2013, n. 46, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11 e 16 ottobre 2014, n. 20)

TITOLO I

Razionalizzazione delle Spese Regionali

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)

1. L"articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 è così sostituito:

«Art. 5

- 1. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
- 2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l'attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.
- 3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento "Presidenza" una relazione sugli incarichi affidati e sull"andamento delle spese in argomento».



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 26 FEBBRAIO 2010, PUBBLICATA SUL BURC N. 3 DEL 16 FEBBRAIO 2010 (S.S. N. 4 DEL 26 FEBBRAIO 2010) E DELLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 20.12.2011 (INTEGRAZIONE)

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 MARZO 2012

Si assegna il numero 1 della serie dei

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regolamenti regionali dell'anno 2012

Regione Calabria n. 4 S.Sdel 06.04.2012

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana



Il seguente regolamento:



REGIONE CALABRIA Dipartimento n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia,

Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

REOLAMENTO REGIONALE n.......

del 2. APR 2012

Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della 1.r. n. 11 del 26 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010 e della 1.r. n. 45 del 20/12/2011 (integrazione).

La Giunta Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

Emana

Il seguente regolamento:

art. 1

Oggetto e definizioni

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n.11 e della legge regionale n. 45 del 20 dicembre 2010 definisce i criteri, le modalità ed i termini per l'assegnazione e l'erogazione del contributo di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2008.

art. 2 Norme generali

La Regione Calabria riconosce un contributo " una Tantum " non tassabile, a titolo di assistenza sociale, a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro e a favore di coloro i quali hanno riportato, a causa di incidenti sul posto di lavoro, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.

Tale contributo viene concesso per eventi verificatesi sul luogo di lavoro:

- a) in Calabria
- b) al di fuori del territorio calabrese, ma relativi a lavoratori residenti in Calabria;

Per incidenti sul luogo di lavoro si intende, ai fini del presente regolamento, anche l'incidente, verificatosi durante il percorso compiuto dal lavoratore o dalla lavoratrice per raggiungere dalla propria abitazione il posto di lavoro e viceversa.

Il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad altri indennizzi o emolumenti derivanti da altri obblighi in esecuzione di leggi nazionali, assicurativi o previdenziali.



REGIONE CALABRIA Dipartimento n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

Sono esclusi i familiari delle lavoratrici e i dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi per causa di servizio per eventi verificatesi entro il 6 dicembre 2011 data dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Restano, in qualsiasi caso, esclusi i familiari dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi, appartenenti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il contributo è escluso nel caso di prestazioni da parte di altre Regioni per il medesimo evento e per le medesime finalità.

La gestione del Fondo regionale di cui all'art.2 della l.r. n.11/2010 è affidata al Dipartimento n. 10 "Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Volontariato".

art. 3 Beneficiari del contributo

Il contributo è erogato:

in caso di incidenti mortali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati o di giovani inseriti in progetti di servizio civile o di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 e in particolare al coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure in mancanza di questi gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi i fratelli e le sorelle minori di età fiscalmente a carico;

in casi di infortunio avvenuto sul luogo di lavoro sito in territorio regionale o riguardante cittadini residenti in Calabria, con conseguente perdita della capacità lavorativa, a favore di lavoratori autonomi o subordinati o di giovani inseriti in progetti di servizio civile o di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.

ai familiari delle lavoratrici e dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi per causa di servizio per eventi verificatesi dopo il 6 dicembre 2011 data dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

art.4 Entità del contributo

L'entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, è stabilita come segue:



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia,

Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

a) lavoratore autonomo o subordinato o giovani inseriti in progetti di servizio civile € 20.000.00:

	C 20.000,00,		
b)	coniuge senza figli euro	€	20.000,00;
c)	coniuge con un figlio	€	22.000,00;
d)	coniuge con due figli	€	23.500,00;
e)	coniuge con tre o più figli	€	25.000,00;
f)	un figlio in mancanza di coniuge	€	22.000,00;
g)	due figli in mancanza di coniuge	€	23.500,00;
h)	tre o più figli, in mancanza di coniuge	€	25.000,00;
i)	altri beneficiari, in mancanza di coniuge e di figli euro	€	20.000,00.

Nei casi di cui alle lettere \mathbf{b}), \mathbf{c}) \mathbf{d}) ed \mathbf{e}), se il coniuge è anche il genitore superstite dei figli minori di età, il contributo è corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.

Le persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei contributi previsti dal presente articolo a condizione che non abbiano già ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per il medesimo evento luttuoso e per le medesime finalità previste dalle leggi regionali 11/2010 e 45/2010.

art.5 Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi è presentata al Dipartimento n. 10 ''Lavoro , Politiche della Famiglia , Formazione, Cooperazione e Volontariato''. Le domande possono essere presentate dai beneficiari una sola volta per il medesimo incidente.

Per gli eventi avvenuti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la domanda di ammissione può essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR della Regione Calabria.

Le domande relative agli incidenti verificatesi dopo la data del 31 dicembre 2011 potranno essere presentate entro il 1 marzo dell'anno successivo all'evento e potranno trovare copertura all'interno del fondo regionale di cui art. 2 della legge regionale 26/02/2010 numero 11 alimentato dalle leggi regionali dii bilancio degli esercizi competenti.

Sono legittimati a presentare la domanda le persone indicate all'art. 3 se maggiorenni; se minorenni o incapaci, la domanda è presentata dal loro rappresentante legale.

Per essere ammessi è necessario la presentazione dei seguenti documenti da allegare alla domanda:





REGIONE CALABRIA Dipartimento n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia,

Formazione Professionale. Cooperazione e Volontariato

- a) Copia fronte-retro del documento di identità, in coro di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta la composizione della famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, la residenza e che non siano stati destinatari dei contributi previsti dalle leggi regionali 11/2010 e 45/2010 per il medesimo evento luttuoso e che il contributo è incompatibile nel caso di prestazioni da parte di altre Regioni per il medesimo evento e per le medesime finalità.
- c) Certificazione dell'evento da parte delle competenti strutture che intervengono sul luogo dell'evento luttuoso (Aziende ASL o L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul luogo di lavoro Inail o Forze di Polizia, ecc)
- d) Copia certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti l'anno precedente all'evento e rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa vigente;
- e) nel caso di incidente sul posto di lavoro con riduzione permanente delle capacità lavorative pari al 100 % è necessario, ai fini dell'erogazione del contributo "una tantum" la certificazione da parte dell'inail..

Le domande verranno finanziate sino a concorrenza delle risorse disponibili assegnate annualmente.

Nel caso di risorse insufficienti, viene elaborata una graduatoria dei soggetti beneficiari, che hanno presentato istanza, assumendo i seguenti criteri:

- 1. Reddito ISEE dal più basso al più alto.
- 2. A parità di reddito ISEE verrà considerato il nucleo familiare più numeroso.

La pubblicazione sul BUR della Regione Calabria è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati.

L'erogazione del contributo è disposta con Decreto Dirigenziale del dip 10 entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda o in caso di risorse insufficienti entro 60 g. dalla data di pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. Per entrambe le ipotesi Tale termine può essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.

art.6

Modalità di erogazione dei contributi e controlli

I contributi sono erogati a ciascun beneficiario, per singolo evento, in un'unica soluzione e per una sola volta.





REGIONE CALABRIA Dipartimento n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuate dal Dipartimento n. 10 "Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Volontariato", tramite quanto previsto nel Protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 11/10.

art.7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.



Pagina 50 di 75

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

- 2 APR. 2012

THE COLONIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

SCOPELLIFI ghefflycos

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giusappe BILINCO

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Deliberazione n. 40 della seduta del 27 MAR. 2012

Oggetto:

Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della l.r. n. 11 del 26 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010 e della l.r. n. 45 del 20/12/2011 (integrazione).

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal propónente):

Dirigente/i Generale/i:

ILDIRIGENTO GENERALE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente		
3	Pietro AIELLO	Componente	<i>x</i>	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	<i>x x</i>	
5.	Fabrizio CAPUA	Componente	^	7
6.	Antonio Stefano CARIDI	Componente	*	^
7.	Giuseppe GENTILE	Componente		
8.	Giacomo MANCINI	Componente	<i>x x</i>	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	×	
10.	Francescoantonio STILLITANI	Componente		-
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n.	2 pagine compreso il frontespizio e di n.	allegati()

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria. Il responsabile del procedimento (se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigențe di Settore

Dirigente del Settore Dott.ssa Concettina Di Gesu

PREMESSO:

che l'art. 6 della Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 11 modificata dalla Legge regionale 20 dicembre 2011, n. 45 "Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro testualmente recita: "la Giunta regionale, con regolamento da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la presentazione della domanda di cui all'art. 5 e per la relativa istruttoria, nonché per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese "

che il termine previsto dal predetto comma scade il 29 marzo 2012;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della 1.r. n. 11 del 26 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010 e della 1.r. n. 45 del 20/12/2011 (integrazione), che accluso alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che, la presente delibera non comporta aggravio di spesa alcuno;

VISTO l'Art. 43 dello Statuto della Regione Calabria;

VISTA la legge regionale 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito;

Su proposta dell' Assessore competente On le Francescantonio Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta delle relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

di approvare il regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della l.r. n. 11 del 26 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010 e della l.r. n. 45 del 20/12/2011 (integrazione), che accluso alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di demandare al Dipartimento della Presidenza ed al Dipartimento Lavoro Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, cooperazione e volontariato, ciascuno per quanto di propria competenza, l'esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

25
₽
53
a
Pagin
ď
Т
- 1

	Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:							
	Il Verbalizzante			II	Presidente			
Si attesta Dipartime	che copia confo nto interessato 🔀 a	rme della presente al Consiglio Regiona	deliberazione è le □ alla Corte de	stata trasmess i Conti □	a in data	12 55	к. 201 2	al
	to addetto No ca			q				



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento Commissione regionale Tripartita. Art. 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 23. dicembre, 2008

Si assegna il numero 1 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno __2009_

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 1 del 16.01-2009

Ed. Ordinarie



A DIRIGENTAL DELL'ARTER

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana

Il seguente regolamento:



REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento Commissione regionale Tripartita. (Art. 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001):

Art. 1 Nomina e durata

- 1. La Commissione regionale Tripartita, istituita dall'art. 6 della Legge regionale n. 5 del 19/2/2001 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui all'art. 6 comma 6 della predetta legge, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la Commissione verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro. La Commissione opera per le competenze ad essa attribuite; il suo funzionamento è disciplinato dal presente regolamento, adottato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 6.
- 2. La Commissione Regionale Tripartita dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed ha sede in Reggio Calabria, presso gli Uffici del Dipartimento N° 10 Settore N° 35 Servizio _ 110 ____ Ufficio "Attuazione competenze Segreteria C.R.T. della Calabria D.Lgs 469/97 e supporto tecnico L.R. 5/2001"
- 3. Alla scadenza del mandato, il regime di prorogatio non potrà superare il periodo massimo di 90 (novanta) giorni successivi alla data di insediamento del Consiglio Regionale.
- Ad ogni componente della Commissione e delle Sottocommissioni, è riconosciuta, rispettivamente, per ogni seduta una indennità giornaliera di 51.64 (Cinquantuno/64) e E. 25.82 (venticinque/82). compenso individuale non può comunque superare la somma complessiva di € cinquecentosedici/46 mensili, oltre alla indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nella misura e modalità previste per i dirigenti regionali dalla normativa vigente.

Art. 2 Convocazione

- 1. Per le riunioni della Commissione si procede, contestualmente, alla 1^e e 2^e convocazione a distanza di almeno un'ora l'una dall'altra;
- 2. La convocazione della Commissione è fissata dal Presidente ed è comunicata ai membri effettivi e supplenti (oppure presso le sedi delle Associazioni ed Enti rappresentati) mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail o altro mezzo similare, almeno cinque giorni prima o, in via di urgenza, almeno 48 ore prima della seduta.
- 3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

- 4. Dalla data della convocazione la relativa documentazione deve essere disponibile, per la preventiva informazione dei componenti, presso la Segreteria della C.R.T.
- 5. La convocazione della Commissione può essere richiesta in via straordinaria da almeno cinque componenti effettivi con diritto di voto e deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta.
- 6. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare alle riunioni della Commissione esperti i quali partecipano alla riunione senza diritto di voto.
- 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 3 Validità delle riunioni

- 1. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente.
- 2. In caso di impedimento, il Presidente può delegare ad altro componente effettivo la presidenza della seduta.
- 3. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente quando, in 1[^]Convocazione è presente almeno la metà più uno dei componenti con diritto a voto; in 2[^]Convocazione quando è presente almeno 1/3 dei componenti con diritto al voto e tra questi vi sia almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
- 4. Non costituisce numero legale la contemporanea presenza del componente effettivo e quello supplente.
- 5. In sostituzione del membro effettivo può partecipare alla seduta, con pieni poteri, il supplente.
- 6. Il membro supplente che partecipa in tale qualità alla seduta, ha diritto di parola, ma non di voto.
- 7. Se entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori, non si raggiunge il numero legale, il Presidente scioglie la seduta.
- 8. Il Presidente, durante la seduta, ove non sia richiesto, non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale.

Art. 4 Attività della Commissione

- 1. La Commissione, esplica le attività conferite dalle leggi vigenti ed in particolare:
- assume compiti di iniziativa e coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei disoccupati ed inoccupati in attività lavorative e formative;
- attua un rapporto di consultazione permanente con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- esprime pareri per le determinazioni delle Commissioni

Tripartite Provinciali;

- riceve informazioni sul mercato del Lavoro dagli Osservatori Nazionali, Regionali e provinciali;
- può disporre indagini su aspetti specifici del Mercato del Lavoro;
- assume ogni opportuna iniziativa anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti in aziende non obbligate;
- può ampliare il limite di tempo per l'assunzione normativa di lavoratori che hanno concluso il contratto di formazione lavoro;
- può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione alle qualifiche professionali, sia alle graduatorie di precedenza, allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità.

Art. 5 Trattazione degli argomenti e votazioni

- 1. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine del giorno;
- 2. Su proposta del Presidente, o di almeno 3 (tre) componenti con diritto di voto, potrà determinarsi una inversione nell'ordine degli argomenti o, altresì, l'inserimento di argomenti non previsti all'ordine del giorno della seduta. Qualora la proposta di inserimento non viene accolta, tali argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva:
- 3. Ogni componente che partecipa alla seduta con diritto di voto, ha facoltà di presentare, in fase di discussione, emendamenti alle proposte di delibera. Tali emendamenti, sono esaminati e votati secondo l'ordine di presentazione;
- 4. La Commissione vota per alzata di mano. A richiesta anche di un solo componente con diritto a voto, la Commissione vota per appello nominale;
- 5. Ogni deliberazione è approvata con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti;
- 6. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente;
- 7. Per la istituzione delle sottocommissioni e per l'approvazione dei criteri a cui le stesse devono attenersi nell'espletamento dei compiti assegnati, è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti effettivi della Commissione.

Art. 6 Sottocommissioni e gruppi di lavoro

- 1. La Commissione regionale Tripartita può costituire, al proprio interno, sottocommissioni e gruppi di lavoro e ne nomina i rispettivi presidenti.
- 2. In ogni sottocommissione dovranno essere rappresentate tutte le componenti presenti nella Commissione, ma in caso di diversa determinazione dovrà essere garantita la presenza di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
- 3. Per le attività delle sottocommissioni in ordine alla convocazione, validità della seduta ed approvazione degli atti, si applicano le stesse norme che regolamentano l'attività della Commissione.
- 4. La Commissione può istituire gruppi di lavoro a cui affidare specifici compiti di studio e di proposta. Con la delibera di nomina la Commissione designerà il coordinatore del gruppo, il quale relazionerà sull'attività svolta alla Commissione.
- 5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro, possono avvalersi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, comma 10, della Legge regionale n. 5 del 19/2/2001.

Art. 7 Segreteria

- 1. La «Commissione» si avvale per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale dell'apposito Settore istituito nell'ambito del Dipartimento competente;
- 2. Il Direttore del Settore nomina tra i dipendenti del Settore competente, il segretario verbalizzante, il quale ha il compito di redigere, per ogni seduta, il processo verbale:
- 3. Il processo verbale deve indicare:
- a) sinteticamente lo svolgimento dei lavori;
- b) sommariamente la discussione intervenuta tra i presenti;
- c) le deliberazioni adottate;
- d) la data della riunione;
- e) l'ora di inizio e di chiusura della stessa:
- f) i nomi dei presenti;
- g) l'esito delle singole votazioni;

- h) il dispositivo dei provvedimenti adottati;
- i) le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate;
- 4. Per le funzioni di segreteria delle sottocommissioni possono, dal Dirigente del Settore competente, essere individuati altri dipendenti;
- 5. La segreteria tecnica, costituita nell'ambito del Settore competente, provvederà alle indagini, agli studi ed alla documentazione necessaria per il lavoro della Commissione, delle Sottocommissioni e dei gruppi di lavoro;
- 6. Il processo verbale di ogni seduta a richiesta è inviato a ciascun componente della Commissione o Sottocommissione unitamente all'avviso di convocazione della successiva riunione ed è approvato all'inizio di quest'ultima senza votazione, salvo richieste di rettifica o integrazione.
- 7. Ai componenti della Commissione assenti all'adunanza cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.
- 8. Dopo l'approvazione il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 9. La responsabilità per la esecuzione degli atti, provvedimenti e delibere adottate dalla Commissione e Sottocommissioni è demandata al Dirigente del competente Settore dell'Assessorato Regionale al Lavoro o suo delegato.

Pagina 61 di 75

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 GEN. 2009



LOIERO

lif

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del	processo verbale d	ella seduta del	1	611	SE 64	1	78	108
			Conne	420	-	4	who be	

OGGETTO: Art.6, comma 7- Legge Regionale n. 5 del 19 Febbraio 2001-Approvazione modifiche Regolamento Commissione Regionale Tripartita.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Agazio LOIERO Presidente		×
2	Domenico CERSOSIMO Vice Presidente		· >
	e gli Assessori	=====	======
3	Carmela FRASCA'	X	
4	Silvestro GRECO	>	
5	Daminano GUAGLIARDI	×	
6	Luigi INCARNATO	×	
7	Mario MAIOLO	×	
8.	Demetrio NACCARI CARLIZZI	λ	
9.	Mario PIRILLO F. F. Presidente	>	
10.	Vincenzo SPAZIANTE		
11.	Francesco SULLA	g	X
12.	Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

	Delibera N	del	
-	Cap	Bilancio	-
STANZIAMENTO	Euro		
VARIAZIONI + O -	Euro		awaye
TOTALE	Euro		
IMPEGNI ASSUNTI	Euro		
DISPONIBILITÀ	Euro		
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	Euro		
IMPEGNO N. DEL.			

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA Dr.ssa Angela Nicolace

N.	080	_del registro
delle	deliber	azioni

Inviata al Dipartimento	
il	
Inviata al Consiglio Regionale	
Il	

Inviata alla Corte dei Conti	•
11	



Il Dirigente Generale
IL DIRIGENTO GILVERALE
Dott. Domarino Carnevale

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Servizio

Pagina 62 di 75

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001 che Istituisce la Commissione Regionale Tripartita;

VISTO il comma 7 del predetto art. 6 che stabilisce "il funzionamento della Commissione è definito in apposito Regolamento approvato dalla Giunta Regionale";

VISTA la propria delibera n. 500 dell'11 giugno 2001, con la quale si era proceduto all'approvazione del regolamento previsto dal comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001;

VISTA la decisione adottata dalla stessa Commissione Regionale Tripartita, nella seduta del 17/12/2003, verbale n. 73, di proporre modifiche del Regolamento in atto;

CONSIDERATA la necessità di garantire; in tempi brevi, la regolare funzionalità della predetta Commissione, il cui funzionamento, per come stabilito dal comma 7) del citato art. 6, dovrà essere disciplinato dalla Bozza del Regolamento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale; SU proposta dell'Assessore al Lavoro, Formazione e Politiche Sociale, On.le Mario Maiolo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente competente, a voti unanimi:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate ed approvate,

-di prendere atto ed approvare la Bozza di Regolamento allegato e predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 5/2001, per il funzionamento della Commissione Regionale Tripartita;

-di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 34, lettera i) dello Statuto della Regione Calabria;

-di disporre la pubblicazione del Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria .

20	
	46
3	
Dal aha ai à madatta mua agga yambala aha yia	no sottoscritto come appresso:
Del che si è redatto processo verbale che vier	le sollosciillo come appresso.
	10
0.4	W5
Il Presidente: f.to LOIERO	500-
Il Presidente: f.to LOIERO Più	
Il Segretario: f.to W) wow	· .
11 5551-511110-1110	
Copia conforme per uso amministrativo	
Copia conforme per uso aniministrativo	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H CECEETADIO
Li	IL SEGRETARIO

DECRETO n. 10134 del 24 luglio 2008

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, art. 6. «Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta Regionale».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che l'art. 6 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, in materia di misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale dipendente, dispone che la Giunta regionale emani atti di indirizzo per la corretta utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per il finanziamento delle spese di trasferta e di missione.

PRESO ATTO che con delibera n. 394 del 3 giugno 2008 la Giunta regionale:

- ha demandato al Dirigente generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» l'adozione di una specifica disciplina del trattamento di trasferta dei dipendenti della dotazione organica, anche in deroga a quanto già precedentemente deliberato;
- ha stabilito che dalla disciplina in oggetto dovrà conseguire un più efficace impiego delle risorse di bilancio, il contenimento della spesa complessiva e una limitazione di quantità e di valore delle autorizzazioni e all'ammissibilità dei costi derivanti dalle spese di trasferta del personale dipendente dirigente, non dirigente e di quello impiegato nelle strutture speciali.

PRESO ATTO:

- che è stato predisposto un disciplinare sul trattamento di trasferta sul quale è stato acquisito il parere di contenimento della spesa del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio»;
- che è stato anche assolto all'obbligo di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

VALUTATO che le norme introdotte nel disciplinare sono coerenti con gli indirizzi della Giunta e conseguono gli obiettivi prefissati per i seguenti motivi:

- è previsto un piano annuale di riparto delle risorse di bilancio secondo preordinati criteri di valutazione e non secondo il consolidato della spesa storica;
- sono previste nuove e più restrittive misure di autorizzazione delle trasferte e per l'ammissibilità delle spese che mirano al contenimento della spesa complessiva tramite:
- l'introduzione di limiti massimi di spesa per i servizi alberghieri;
- la previsione di limitazioni alle autorizzazioni di trasferte delle strutture speciali dipartimentali e assessorili;
- l'esclusione delle autorizzazioni continuative di trasferta per le strutture speciali che non hanno natura di supporto politico-istituzionale;
- l'obbligo di utilizzare in via prioritaria il buon pasto in luogo dei servizi di ristorazione non convenzionati;
- la prescrizione di obblighi formali nella presentazione dei titoli giustificativi delle spese;
- la specificazione delle responsabilità dirigenziali in caso di superamento delle quote di risorse assegnate dal piano di riparto.

VISTO:

- la L.R. n. 7 del 1996;
- la L.R. n. 31 del 2002;
- i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000, relativo al personale non dirigenziale, e del 23 dicembre 1999, attinente al personale dirigenziale.

A voti unanimi,

DELIBERA

- di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo;
- di approvare il «Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale», allegato al presente decreto come parte integrante e necessaria;
- 3. di stabilire che l'entrata in vigore del Regolamento è fissata – riguardo alle norme di riparto delle risorse di bilancio – alla data dell'1 gennaio 2009, mentre le disciplina riguardante l'autorizzazione, l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese di trasferta ammissibili sono esecutive dalla pubblicazione;
- di trasmettere copia del presente decreto ai Dipartimenti e alle Strutture speciali della Giunta regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
- di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- di precisare che avverso il presente decreto è possibile proporre:
- a) ricorso amministrativo in opposizione allo stesso dirigente che ha emanato l'atto, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione;
- b) ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di decadenza;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa al ricorso giurisdizionale, entro 120 giorni dalla data della notificazione.

Catanzaro, lì 24 luglio 2008

Avv. Antonio Izzo

(segue allegato)



REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"

DISCIPLINARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indice

- 1) Campo di applicazione
- 2) Principi generali
- 3) Gestione dei budget
- 4) Rimborso delle spese
 - a) Personale Dirigente
 - b) Personale non dirigente
- 5) Titoli giustificativi delle spese e casi particolari
- 6) Componenti delle strutture speciali
- 7) Personale con mansioni di autista
- 8) Anticipazioni
- 9) Sospensione ed interruzione della trasferta
- 10) Assicurazioni

Approvato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008 in esecuzione della delibera di G. R. n. 394 del 3 giugno 2008

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Pagina 68

₫.

- 1.1. La disciplina del trattamento di trasferta, adottata dal Dipartimento "Organizzazione e Personale" in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 394 del 3 giugno 2008, è emanata in attuazione dell'art. 35 del CCNL del 23 dicembre 1999 così come integrato dall'art. 10 del CCNL 12 febbraio 2002 per l'area Dirigenziale e dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000 del personale del comparto e successive modifiche, e costituisce direttiva per gli Uffici e per il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, comunque in servizio presso la Regione Calabria con disapplicazione della precedente normativa incompatibile con le nuove disposizioni.
- 1.2. Dalla regolamentazione sono escluse le trasferte effettuate da soggetti in rapporto con la Regione in forza di un titolo diverso dal contratto di lavoro dipendente e per i quali le spese di trasferta possono essere a carico della Regione solo se espressamente previste dai rispettivi contratti di affidamento.

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1. Il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti e al dirigenti inviati a prestare l'attività lavorativa d'ufficio fuori sede.
- 2.2. I provvedimenti di autorizzazione delle trasferte devono essere motivati da obiettive ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione della vigente disciplina, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo ai soggetti autorizzanti e usufruenti.
- 2.3. L'autorizzazione e la valutazione sulle modalità di effettuazione del viaggio competono al Dirigente che autorizza la trasferta, sulla base di una stima complessiva di economicità e di brevità.
- 2.4. La liquidazione del rimborso spese deve avere, come requisito inderogabile, la "vantaggiosità per l'Amministrazione", per cui, la scelta tra la località di servizio e quella di residenza, o di abituale dimora, deve essere in ogni caso quella "meno onerosa" per l'Amministrazione regionale.
- 2.5. Le distanze chilometriche sono computate da sede comunale a sede comunale, in base alle tabelle stabilite dalla Società A.N.A.S..
- 2.6. L'autorizzazione a eseguire la trasferta, -da rilasciarsi tramite l'allegato Modello "C" predisposto dal Settore Economico del Dipartimento al Personale - e da presentare in originale e copia, deve contenere:
 - a) generalità e qualifica del dipendente;
 - b) i motivi della trasferta con specificazione della località e dei destinatari delle attività esterne;
 - c) ora d'inizio della trasferta;
 - d) Indicazione del mezzo di trasporto autorizzato;
 - e) tipo e targa della autovettura privata, in caso di autorizzazione all'uso di tale mezzo unitamente alla dichiarazione del dipendente "di perfetto stato di funzionamento della autovettura e di conformità alle regole per le obbligatorie revisioni meccaniche";
 - n firma del Dirigente o Capo Struttura che autorizza;
- 2.7. Gli Uffici regionali che provvedono alla liquidazione devono restituire al mittente tutte le rendicontazioni predisposte su modelli non conformi al Modello "C", ovvero incomplete negli elementi essenziali.
- 2.8. Ogni autorizzazione di trasferta deve essere registrata, in ordine cronologico e a cura del Dirigente che autorizza, su un registro dipartimentale da richiedere al Settore Economico del Dipartimento al Personale e che sono consegnati in

custodia e diretta gestione:

Pagina

69

<u>Ω</u>.

- > al Settori assegnatari di plafond;
- > ai Settori e ai Servizi con dipendenti tecnici autorizzati ad accertamenti e sopralluoghi;
- > alle Strutture Speciali.
- 2.9. I Dirigenti e i Capi Struttura, nel momento in cui dispongono l'invio in trasferta dei dipendenti, assumono la responsabilità, non esciusa quella di carattere patrimoniale, in merito all'esigenza di effettuare la trasferta, alla valutazione del mezzo di trasporto più conveniente e alla durata della trasferta. Hanno, altresì, l'obbligo di accertarsi della sussistenza di copertura finanziaria della spesa che deve trovare capienza nel budget assegnato, prima che la trasferta venga svolta.
- 2.10. Le trasferte destinate ad accertamenti tecnici, sopralluoghi o Ispezioni devono essere effettuate, esclusivamente, dal dipendenti dei Dipartimenti Regionali appartenenti ai livelli funzionali non inferiori alla Categoria -C- ex VI livello e che non risultino assegnati alle Strutture Speciali dipartimentali o assessorill.
- 2.11. I dipendenti appartenenti alle categorie inferiore alla " C " ex sesto livello possono effettuare trasferte solo per I seguenti motivi :
 - > consegna e ritiro materiale di atti;
 - > quida di automezzi;
 - > acquisizione o lettura di dati tecnici relativi alle funzioni assegnate all'ufficio di appartenenza.
- 2.12. Nei casi sopra indicati è ragionevole il non superamento delle 6 ore per ciascuna trasferta e, nel caso contrario, la maggiore durata dovrà essere attestata e motivata dal Dirigente che ha disposto l'autorizzazione.
- 2.13 Non possono essere autorizzati Invii in trasferta di più dipendenti, con il proprio mezzo, nello stesso giorno e nella medesima località o con itinerari prevalentemente sovrapposti.
- 2.14 Nel caso in cui non sussistano le condizioni per viaggi cumulativi tra dipendenti, spetta al Responsabile che autorizza la missione di valutare e di determinare i dipendenti che potranno utilizzare il mezzo proprio e quelli che, per la medesima trasferta, dovranno utilizzare i mezzi pubblici.

3. GESTIONE DEI BUDGET

- 3.1. Per il contenimento delle spese indicate dall'art. 6 della Legge regionale n. 31 del 2002 in relazione al trattamento di trasferta del personale dipendente, si dispone che:
 - a) all'inizio di ogni anno il Dipartimento al Personale provvede ad assegnare ad ogni Dipartimento della Giunta regionale una quota di risorse per trasferta -nei limiti di quanto già definitivamente assegnato nell'anno precedente - Indicando separatamente le assegnazioni per le attività del Dipartimento da quelle delle Strutture speciali, tenendo conto del seguenti criteri:

Per i Dipartimenti:

- ✓ assegnare, nei limiti del 20% della disponibilità di bilancio, una o più quote fisse aggiuntive per i Dipartimenti che devono svolgere in forma continua attività di coordinamento interregionale nelle materie di propria competenza o che svolgono una consistente attività di vigilanza per le funzioni proprie d'istituto o per l'esecuzione dei programmi comunitari;
- ✓ ripartire la restante parte del fondo detratta una quota di riserva non superiore al 10%- in proporzione alla consistenza del personale assegnato al Dipartimento;

❖ Per le Strutture speciali:

- ✓ assegnare, nei limiti del 50% della disponibilità di bliancio, una quota in misura fissa e uguale per ogni struttura;
- ✓ ripartire la restante parte del fondo detratta una quota di riserva non superiore al 10% - In misura proporzionale al chilometri di trasferta derivanti dal pendolarismo del componenti di ciascuna struttura;
- b) a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale sarà a cura del Dipartimento definire l'attribuzione del plafond annuale, comprensivo della quota già determinata in via provvisoria, che determina in misura inderogabile il limite massimo entro cui dovranno essere contenute le spese di trasferta del personale dipendente;
- e) nei predetti tetti dovranno rientrare tutte le spese rendicontabili per

l'invio in trasferta del personale: trasporti, pernottamento e vitto.

- 3.2. Presso ciascun Dipartimento Il Dirigente generale assegna a sua volta, a ciascun Settore o Servizio, l'importo di spesa massimo da utilizzare entro l'anno, dando comunicazione al Settore Economico del Personale Ufficio Trasferte- del Dirigente responsabile alla rendicontazione mensile. Per le Strutture speciali la responsabilità di budget è affidata al Responsabile della rispettiva struttura.
- 3.3. L'esaurimento delle somme assegnate prima della chiusura dell'anno deve essere evitato tramite una concordata programmazione delle spese, che preveda anche un equilibrato bilanciamento temporale.
- 3.4. La tabella riepliogativa, Modello "B" -, dovrà essere mensilmente compilata, in stampatello, dal dipendente, in modo completo ed esauriente e dovrà, chiaramente, indicare:
 - ✓ le generalità complete;
 - ✓ la matricola;
 - √ la qualifica;
 - √ la sede di residenza e la reperibilità telefonico.

Ad essa devono essere allegati, in originale, tutti i documenti giustificativi delle spese; in difetto di ciò, le relative richieste di rimborso verranno stralciate e decurtate dall'importo liquidabile.

- 3.5. In virtù di quanto specificato dall'art. 17 del C.C.D.I., area Dirigenziale, del 3.2.2002, ogni Dirigente di Settore o di Servizio, al quale viene assegnato un plafond di spesa da gestire, può, per l'anno di riferimento, presentare le proprie trasferte, contenute sempre nella somma attribuita dal proprio Dirigente Generale, mediante autocertificazione.
- 3.6. Il personale in posizione di comando deve allegare, oltre a quanto specificato al precedente capoverso, anche copia del decreto di comando.
- 3.7. Le tabelle mensili <u>individuali</u> dovranno essere trasmesse al Settore *Economico del Personale -Ufficio Trasferte-*, mensilmente ed in unica soluzione, entro il decimo giorno del mese successivo alla effettuazione delle trasferte e saranno riepilogate nell'apposito <u>Modello "E"</u>, che deve essere numerato progressivamente. In tale riepilogo, trasmesso dal Dirigente Generale del Dipartimento o dal Dirigente assegnatario del plafond, dovrà essere attestato che la somma rendicontata è contenuta entro il tetto massimo di spesa attribulta al Dipartimento.
- 3.8. Le tabelle riepilogative dell'indennità di trasferta, se autorizzate oltre i tetti di spesa assegnati, devono essere restituite al Dipartimento e la responsabilità

- del mancato pagamento e degli eventuali oneri successivi, graveranno direttamente sul soggetto che ha disposto ogni singola trasferta.
- 3.9. Le trasferte all'estero devono essere autorizzate esclusivamente dai Dirigenti Generali, tramite motivato decreto che dovrà riportare i seguenti elementi:
 - I nominativi dei soggetti autorizzati alla trasferta;
 - Il periodo temporale esatto delle trasferte;
 - ✓ la specifica motivazione della trasferta;
 - comunicazione agli Istituti governativi per destinazioni al di fuori della Comunità Europea.
- 3.10. Alla liquidazione dei rimborsi, l'Ufficio Trasferte deve provvedere secondo la cronologia di acquisizione agli atti delle tabelle riepilogative, che devono essere trasmesse al Dipartimento al Personale non oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione delle trasferte.

4. RIMBORSO DELLE SPESE

a) Personale Dirigente

- 4.1. Al personale con qualifica di Dirigente spetta:
 - a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia, nave, od altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato;
 - b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in aereo nel limite della spesa per la classe economica:
 - c) il rimborso del pernottamento, nel limite massimo di C 250,00 in stanza singola o doppia ad uso singola, per una sola persona a notte;
 - d) Il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 30,55;
 - e) il rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 61,10, fra primo e secondo pasto;
 - n il rimborso di un solo pasto glornaliero, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, fino alla concorrenza di C. 50,00;
 - g) la spesa documentata per l'uso del taxi, se autorizzata, è ammissibile per il tratto Aeroporto-Stazione ferroviaria -luogo di svolgimento della trasferta e/o luogo di pernottamento e viceversa nel numero massimo di due giornalieri e limitatamente ai Direttori generali per lo spostamento, opportunamente motivato, tra sedi istituzionali. La fattura o ricevuta del taxi deve contenere gli elementi riconducibili al giorno, al tragitto ed all'importo speso. L'autorizzazione deve contenere la motivazione che sostiene l'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di linea;
 - h) l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip, secondo l'importo in vigore ogni primo del mese per ogni chilometro percorso con il proprio mezzo, se autorizzato;
 - i) Le spese di parcheggio se documentate;
 - i) l'eventuale spesa di custodia dei mezzo in garage.
- Tutte le spese alberghiere e di ristorazione devono essere documentati con i

- titoli previsti dalla normativa fiscale; i pasti non sono rimborsati se consumati nella sede di servizio o di dimora abituale.
- 4.3. Qualora i documenti comprovanti le spese sono riferite a più persone, gli Uffici regionall provvedono a dividere gli Importi per il numero degli utilizzatori, rimborsando solo quote individuali.
- 4.4. Per le trasferte svolte all'ESTERO gli Importi massimi di cui al punto 1, sono rivalutati secondo quanto di seguito specificato :
 - ✓ pasto singolo € 39,71;
 - ✓ pasto doppio € 79,42;
 - ✓ pernottamento massimo € 300,00;
 - ✓ Taxi come per le trasferte svolte nel territorio Italiano.
- 4.5. Il rimborso delle spese di ristorazione riguardo al primo pasto giornaliero è ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile in via di fatto utilizzare il buono pasto regionale.

b) Personale non dirigente

- 4.6. Al personale con qualifica diversa da Dirigente spetta:
 - a. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia, nave, od altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato;
 - b. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in aereo nel limite della spesa per la classe economica;
 - c. Il rimborso del pernottamento, nel limite massimo di C 200,00 in stanza singola o doppia ad uso singola, per una sola persona a notte;
 - d. il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26;
 - e. il rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto;
 - f. Il rimborso di un solo pasto giornaliero, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore,fino alla concorrenza di C. 35,00;
 - g. Il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due;
 - h. in caso di sciopero dei mezzi pubblici o di particolari situazioni, è ammessa, con preventiva autorizzazione, la spesa sostenuta per il taxi, per i I tratto Aeroporto-Stazione ferroviaria –luogo di svolgimento della trasferta e/o luogo di pernottamento e viceversa nel numero massimo di due giornalieri. La fattura o ricevuta del taxi deve contenere gli elementi riconducibili al giorno, al tragitto ed all'importo speso. L'autorizzazione deve contenere la motivazione che sostiene l'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di linea;
 - l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip, secondo l'importo in vigore ogni primo del mese per ogni chilometro percorso con il proprio mezzo, se autorizzato;
 - i. le spese di parcheggio se documentate;
 - k. l'eventuale spesa di custodia del mezzo in garage.
- 4.7. Tutte le spese alberghiere e di ristorazione devono essere documentati con i titoli previsti dalla normativa fiscale; i pasti non sono rimborsati se consumati

nella sede di servizio o di dimora abituale.

- 4.8. Qualora i documenti comprovanti le spese sono riferite a più persone gli Uffici regionali provvedono a dividere gli importi per il numero degli utilizzatori, rimborsando solo quote individuali.
- 4.9. Per le trasferte svolte all'ESTERO gli importi massimi di cui ai commi precedenti sono rivalutati secondo quanto di seguito indicato :
 - pasto pari ad € 28,94;
 - pasto doppio € 57,88;
 - pernottamento, importo massimo di C 250,00 a notte;
 - taxi limitatamente al tratto Aeroporto-Stazione ferroviarià luogo di svolgimento della trasferta e viceversa.
- 4.10. Il rimborso delle spese di ristorazione riguardo al primo pasto giornaliero è ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile in via di fatto utilizzare il buono pasto regionale.

c) Titoli giustificativi delle spese e casi particolari di documentazione

- 4.11 Le spese di trasferte si intendono sostenute per i motivi della missione autorizzata dall'Ufficio. Il Dirigente o il Responsabile che autorizza la missione è responsabile della regolarità amministrativa, per cui è nella facoltà di chi autorizza la missione chiedere al dipendente di presentare attestazione sull'effettività nonché sulla durata di inizio e di fine trasferta da parte dell'Ufficio destinatario. Nel caso in cui non venga allegata questa certificazione, la missione si intende regolarmente effettuata sulla base della sola richiesta di rimborso inviata dal Dirigente dell'Ufficio o del Responsabile della struttura.
- 4.12 Le documentazioni relative alle spese sostenute per vitto e alloggio, per essere ammesse a rimborso, dovranno essere collocabili nel tempo di effettuazione dell'incarico fuori sede.
- 4.13 In caso di smarrimento della fattura o ricevuta fiscale del pernottamento, si provvederà al rimborso della somma spettante a presentazione di una copia rilasciata dall'albergo.
- 4.14 In caso di smarrimento o di furto del biglietto di viaggio aereo, si provvederà al rimborso a presentazione della apposita denuncia di furto o di smarrimento.
- 4.15 Non sono rimborsabili titoli di spese presentati in copia ovvero contenenti cancellazioni o correzioni non convalidate dall'emittente, né titoli con numerazione continua per pasti consumati nella stessa giornata o in giorni diversi.
- 4.16 L'utilizzo di scontrini fiscali è ammesso per i casi in cui la legge fiscale prevede la sostituzione della fattura o della ricevuta fiscale (c.d. scontrino parlante).
- 4.17 L'uso del mezzo proprio fuori regione, può essere autorizzato eccezionalmente, ai dipendenti di Categoria, per le seguenti motivazioni:
 - ✓ sciopero del mezzi pubblici;
 - ✓ trasporto atti voluminosi;

Pagina

- ✓ trasferta in zone disagiate, mal servite dal mezzi pubblici;
- ✓ principio di economicità in caso di trasferta di più dipendenti con un solo mezzo privato.

5. Componenti delle Strutture Speciali

- 5.1. Ai componenti delle Strutture Speciali si applicano le disposizioni per i dipendenti previste in relazione alla categoria professionale di appartenenza.
- 5.2. Le spese di missione continuativa per ciascuna Struttura speciale e cioè l'autorizzazione continuata all'uso del mezzo proprio in trasferta - hanno i sequenti limiti:
 - a) límite individuale massimo di missione continuativa per ciascun componente di guattro giorni alla settimana;
 - b) limite massimo individuale di missione continuativa per clascun componente di duecento giorni all'anno;
 - c) limite cumulativo dell'intera struttura di:
 - √ 500 giorni/annui di missione continuativa per le strutture speciali assessorili;
 - √ 400 giorni/annui di missione continuativa per le strutture ausiliarie dei Dirigenti generall;
- 5.3. Non possono essere autorizzate spese di missione continuativa di più componenti, con il proprio mezzo, nello stesso giorno e nella medesima località o con itinerari prevalentemente sovrapposti.
- 5.4. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per viaggi cumulativi tra componenti, spetta al Responsabile che autorizza la missione di valutare e di determinare quelli che potranno utilizzare il mezzo proprio e quelli che, per la medesima trasferta, dovranno utilizzare i mezzi pubblici.
- 5.5. Per I componenti delle Strutture speciali diverse da quelle di supporto politico-istituizonale agli Organi regionali e alle Direzioni generali non sono ammesse le spese di missione continuativa, previste al punto 5.2 e le eventuali spese per trasferte ordinarie fanno carico ai fondi assegnati al dipartimento o alla struttura in cui sono collocate.
- 5.6. Clascun componente di Struttura speciale non può effettuare più di tre trasferte mensili, per compiti diversi dalla trasferta continuativa.
- 5.7. Per la liquidazione delle trasferte effettuate da soggetti esentati dall'obbligo di certificare la loro presenza in servizio, il rimborso delle missioni continuative deve essere documentato da una dichiarazione del Dirigente generale ovvero del Responsabile Amministrativo della Struttura speciale,

- attestante che per i giorni di richiesta del trattamento di missione continuativa, il Dipendente è stato in servizio regolarmente in servizio presso la sede della struttura di appartenenza.
- 5.8. I modelli "E", relativi alle trasferte effettuate dai dipendenti assegnati alle Strutture Speciali, devono essere trasmessi al Settore Economico, Ufficio Trasferte, entro il giorno dieci di ogni mese, affinché si possa effettuare la conseguente liquidazione entro il mese successivo.

6. Personale con mansioni di AUTISTA

- 6.1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle Strutture Speciali, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere II rimborso forfettario come di seguito specificato :
 - √ da otto ore a dodici ore = € 14.84
 - √ da tredici ore a ventiquattro = € 29,51
- 6.2. E' obbligo presentare per le trasferte fuori Regione, oltre al foglio marcia e all'autorizzazione mensile, l'autorizzazione di invio in missione per gli stessi giorni.
- 6.3. I fogli di marcia non costituiscono strumento di certificazione e controllo della presenza in servizio: gli autisti sono obbligati alla certificazione dell'orario di lavoro giornaliero tramite la timbratura del cartellino Individuale al momento della presa in carico e del discarico dell'autovettura di servizio presso l'autoparco regionale.

7. Anticipazioni

Pagina

- 7.1. Il personale inviato in trasferta fuori regione ha diritto, a richiesta mediante apposito Mod. F -, ad una anticipazione sulle spese da sostenere, per un Importo massimo pari al 75% del trattamento complessivo, presumibilmente spettante per la trasferta.
- 7.2. La richiesta di liquidazione a saldo delle spese sostenute e dell'indennità di trasferta, deve essere presentata al Settore Economico, entro - quindici giorni dal termine della trasferta, completa della documentazione di rito , in originale. Scaduto detto termine senza giustificato motivo, si procederà al recupero dell'anticipazione corrisposta, con trattenuta sulle competenze stipendiali.

8. Sospensione ed interruzione della trasferta

- 8.1. Lo stato di malattia continuativa di durata superiore a sei giorni, insorto nel corso della trasferta, sospende la missione stessa. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione adottare le misure ritenute idonee.
- 8.2. L'astensione dal lavoro per sciopero, per l'intero orario giornaliero di servizio, sospende la trasferta. In tal caso non spetta il rimborso delle spese; è, tuttavia riconosciuto Il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel caso in cui ciò risulti economicamente e/o funzionalmente più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto ad un rientro del dipendente presso la località di residenza.
- 8.3. Il periodo di trasferta può essere interrotto qualora il dipendente sia preventivamente autorizzato a fruire per periodi prolungati di ferie o altre assenze previste dalla normativa contrattuale o dalle leggi vigenti, a fronte di gravi motivi personali e/o familiari.

9. Assicurazioni

- 9.1. Al sensi dell'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. 14.2.2001, in favore del personale autorizzato a servirsi del mezzo proprio di trasporto in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni stesse, è operativa un'apposita polizza assicurativa.
- 9.2. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi dall'assicurazione obbligatoria RCA, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente o di un proprio diretto conglunto (conluge o figli), nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo.
- 9.3. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alla polizza stipulata dall'Istituto sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
- 9.4. La copertura assicurativa opera nel casi in cul il mezzo utilizzato sia intestato allo stesso dipendente o al coniuge o ad un figlio. Per mezzo proprio deve intendersi l'autovettura ad uso privato, dovendosi escludere l'utilizzo di motoveicoli o di autoveicoli di trasporto cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose o uso speciale. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto può quindi essere concessa ove risulti verificata tale condizione di proprietà.
- 9.5. Nel caso si verifichino eventi per cui bisogna attivare la tutela assicurativa, il Dipendente deve avanzare apposita istanza, corredata da tutti gli elementi necessari, entro il termine di giorni 30 dall' accaduto.

Legge Regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 – art. 10 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

TITOLO II

Bilancio di previsione annuale

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

- 1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:
 - a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
 - b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.
- 2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
- 3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.
- 4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.²
- 5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
- 6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

² Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.